



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 20 ottobre 2010, n. 468

Società Vergine SpA. Discarica per rifiuti non pericolosi loc. Palombara Taranto (TA)

Inquadramento in sottocategoria ex art. 7 c.1 lett. c) DM 3 agosto 2005 del Lotto I con deroga ai sensi del DM 3 agosto 2005.

L'anno 2010 addì 20 del mese di ottobre in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti, ing. Caterina Dibitonto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e grandi impianti,

Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Vista la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Visto il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03/08/05: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”

Visto il D.M. 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152/06 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009” e s.m.i.

Vista la LR 17/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”

Vista la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”

Vista la DGR 2668 del 28 dicembre 2009 “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”

Vista la DGR 22 dicembre 2009, n. 2560 “Preso d’atto delle Linee Guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2005”

Vista la DGR 19 gennaio 2010 n. 23 “Regime transitorio per l’ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Modalità di adesione”

Vista la DGR del 19 luglio 2010 n. 1715 “Regime transitorio per l’ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Proroga termini”

Premesso che:

Con il DM 3 agosto 2005 sono stati individuati criteri e procedure per ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito da D.Lgs. 36/03.

L’art. 7 del citato Decreto prevede che le autorità competenti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 36/03 possano autorizzare, anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

L’art. 7 al c. 2 prevede inoltre che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione; tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto

- a. delle caratteristiche dei rifiuti,
- b. della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica,
- c. dell’idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

L’art. 6 c. 2 del DM 3 agosto 2005 prevede che fatte salve le deroghe disciplinate all’art. 10, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme

alle concentrazioni fissate nella tabella 5.

L'art. 10 c. 1 del DM 3 agosto 2005 prevede che possano essere ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati qualora:

- a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
- b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

L'art. 10 c. 3 prevede che disposizioni di cui al comma 1 non si applichino ai seguenti parametri:

- a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6;
- b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
- c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
- d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

L'art. 7 c. 1 del D.Lgs. 36/03 prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e che tale disposizione non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile e ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/03, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Con D.D. n. 384 del 19 giugno 2008 è stata rilasciata alla Società richiedente l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annessa piattaforma di selezione e inertizzazione ubicata in località Palombara (TA) cod. IPPC 5.4.

Con D.D. 394 del 1 luglio 2009 relativa alla concessione deroga ex art. 10 DM 3 agosto 2005 e classificazione in sottocategoria ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005 veniva autorizzata

- la deroga per un periodo massimo di sei mesi ad ammettere in discarica rifiuti con valore limite fino a 3 volte quelli indicati nella Tabella 5 del DM 3 agosto 2005
- la sottocategoria di cui al comma 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005 per un periodo massimo di sei mesi limitatamente ad un lotto, ad un quantitativo massimo di rifiuti di 180.000 mc ed ai codici CER di cui all'Allegato A con deroga al parametro DOC nell'eluato pari a 50 volte il limite previsto dalla Tabella 5.

Per alcuni rifiuti di cui all'Allegato A della D.D. 394 del 1 luglio 2009 la deroga al parametro DOC a 50 volte il limite era concessa per quattro mesi "atteso che la società si è impegnata a trasmettere entro sessanta giorni la Valutazione del Rischio relativa alla discarica conformemente ai criteri metodologici APAT relativi alle discariche".

Con D.D. 467 del 9 settembre 2009, veniva autorizzato il conferimento dei rifiuti elencati in allegato A della stessa Determinazione con valore di DOC illimitato sino al 31 dicembre 2009.

Il 25 novembre 2009, la Società trasmetteva la nota acquisita al prot. 13745 del 15 dicembre 2009 ad oggetto "D.Lgs. 59/05 Impianto di smaltimento rifiuti Vergine srl loc. Palombara. Isola amministrativa Taranto B Trasmissione integrazione della valutazione dei rischi per la discarica in ottemperanza alla Determina n. 394 del 1 luglio 2009 e nuove precisazioni"

In tale nota la società richiedeva l'approvazione della valutazione del rischio allo scopo di rendere definitive le seguenti deroghe concesse:

- 3 volte i limiti della tabella 5 per tutti i rifiuti non pericolosi autorizzati con DD n. 384 del 19 giugno 2008
- DOC illimitato per tutti i CER dell'Allegato alla valutazione del rischio presentata (Elenco coincidente con elenco di cui all'allegato A della D.D. 467 del 9 settembre 2009)

La Società chiedeva inoltre

- l'ampliamento del settore confinato per i rifiuti con DOC illimitato da 180000 mc a 665000 mc;
- durata delle deroghe pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata con DD n. 384 del 19 giugno 2008.

Con DGR 23 del 19 gennaio 2010, la Giunta Regionale approvava per un ulteriore periodo di mesi 6 l'autorizzazione provvisoria in sottocategoria, con conseguente deroga al DOC, al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto nel PGRS nonché l'adeguamento delle analisi di rischio alle linee guida approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009, a quegli impianti già autorizzati in via provvisoria con Determinazioni Dirigenziali rilasciate dall'ufficio IPPC-AIA della Regione Puglia e per i quali è stata definita positivamente dagli Enti interessati l'analisi di rischio allo stato presentata.

Con nota trasmessa a mezzo fax il 20 gennaio 2010, la Società secondo quanto previsto dalla DGR 23 del 19 gennaio 2010 formulava manifestazione di interesse per l'adesione al regime transitorio.

Con nota del 19 marzo 2010, la Società trasmetteva "Integrazione della valutazione dei rischi per la discarica elaborata allo scopo di recepire le indicazioni e prescrizioni contenute nelle linee guida regionale adottate con D.G.R. n. 2560 del 22 dicembre 2009".

In data 25 giugno 2010, 12 luglio 2010, 4 ottobre e 15 ottobre 2010 si sono tenute le riunioni della Conferenza dei Servizi volte all'istruttoria dell'istanza presentata.

Con documento acquisito agli atti della riunione di CdS del 25 giugno 2010 sottoscritto dal Comune di Taranto, di Faggiano, di Monteparano e di Lizzano i rappresentanti di tali Enti hanno espresso il proprio parere negativo in ordine all'istanza della Società Vergine srl evidenziando alcuni aspetti che sono stati approfonditi nelle successive fasi istruttorie

Nel corso della riunione di CdS del 12 luglio 2010 i rappresentanti delle Amministrazioni comunali hanno integrato i pareri negativi espressi.

Nel corso della stessa riunione l'Arpa ha valutato esaurienti le integrazioni presentate con il documento "Note integrative a seguito di richiesta chiarimenti tecnici dell'Arpa in merito alla Valutazione del Rischio associato" acquisito in sede di CdS del 25 giugno 2010 "purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni

- siano allegati al documento di valutazione dei Rischi i certificati analitici relativi alle analisi sul percolato, sulla base dei quali è stata sviluppata l'analisi di rischio
- per gli aggiornamenti della valutazione dei rischi sia utilizzato il modello LandSim come previsto dalle linee guida regionali"

L'Arpa ha posto in evidenza problematiche legate al superamento della soglia olfattiva per l'acido solfidrico riconducibili, sulla base della valutazioni dalla stessa Agenzia condotte, probabilmente all'incremento della quantità di fanghi conferiti in discarica in particolar modo riferito al CER 100121.

Con nota prot. 4996 del 12 luglio 2010, il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche ha formulato parere di conformità con prescrizioni della valutazione del rischio alle linee guida regionali.

Con nota prot. 9579 del 14 luglio 2010 l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti ha richiesto alla Società di:

- esplicitare i codici CER per i quali si richiede la deroga rispettivamente per il parametro DOC e per gli altri parametri di cui alla tab. 5 del DM 5 agosto 2005, trasmettere i risultati della caratterizzazione chimico-fisica e merceologica dei rifiuti rappresentativa dei CER per i quali la deroga è richiesta
- esplicitare i flussi attesi dei suddetti CER
- chiarire in che modo la Ditta intende rispettare i criteri espressi dall'art. 14 del Piano di gestione dei rifiuti speciali
- Indicare la tempistica prevista per la realizzazione dell'impianto di gestione del biogas

Con nota del 16 luglio 2010 acquisita al prot. 10474 del 30 luglio 2010, la Ditta ha riscontrato parzialmente la richiesta formulata dall'Ufficio regionale come più innanzi esposto

Con nota prot. 5170 del 21 luglio 2010, il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche ha integrato il parere espresso.

Con nota prot. n. 11276 del 18 agosto 2010, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti ha richiesto al Comitato regionale VIA di formulare parere circa l'adeguatezza ai disposti del D.Lgs. 36/03 della barriera

impermeabile della discarica per la quale è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con D.D. 16 del 18 gennaio 2004.

In data 4 ottobre 2010 si è tenuta una ulteriore riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito della quale è stato acquisito un ulteriore parere dell'Arpa e i cui lavori sono stati aggiornati in data successiva sia sulla base di richiesta formulata dai Comuni di Faggiano e di Lizzano sia considerata l'impossibilità manifestata dalla Ditta a presenziare ai lavori di CdS.

In data 15 ottobre 2010 si è tenuta l'ultima riunione della Conferenza di Servizi. In tale ambito sono stati acquisiti la nota prot. 12679 del 5 ottobre 2010 dell'Ufficio VIA VAS regionale relativa alla conformità della barriera di fondo della discarica, il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 4 ottobre 2010, gli ulteriori pareri dei Comuni di Taranto, Fragagnano, Lizzano, Monteparano, Faggiano, l'ulteriore parere dell'Arpa DAP Taranto, La Ditta ha inoltre consegnato un elenco di 83 codici CER per i quali chiede la deroga al DOC e ai parametri di cui alla tabella 5 del DM 3 agosto 2005.

Con nota prot. 162772 del 18 ottobre 2010, il Comune di Taranto nell'esprimere il proprio parere negativo, allineandosi alle motivazioni espresse nel parere negativo reso in sede di CdS del 15 ottobre 2010 dai Comuni di Lizzano, Faggiano, Monteparano e Fragagnano, ha indicato come nel seguito le "modifiche progettuali" necessarie ai fini dell'assenso:

1. adeguamento delle caratteristiche costruttive della discarica a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03
2. adeguamento della discarica alle prescrizioni del MATTM del 30 giugno 2009 per le particolari deroghe richieste
3. adeguamento della discarica alla deliberazione di GR 23 del 19 gennaio 2010
4. adeguamento della discarica al PGRS con riferimento ai bacini autorizzati e non ancora in esercizio
5. valutazione del rischio con riferimento allo smaltimento in discarica dei rifiuti con parametri per i quali si chiede la deroga e non per quelli smaltiti durante il breve periodo di esercizio
6. una nuova valutazione di impatto ambientale al fine di valutare la minimizzazione degli impatti nonché le mitigazioni ed eventuali compensazioni
7. l'immediata chiusura post-operativa della discarica Mensole
8. il finanziamento di un impianto di monitoraggio permanente per il controllo dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo sottoposto al controllo dei Comuni, dell'ASL, dell'ARPA, dell'Università, del CNR, delle associazioni ambientali a carico del gestore
9. un controllo costante sul rispetto delle prescrizioni previste sia per la discarica Palombara che Mensole da parte di un Comitato tecnico a carico del gestore

Ciascuno dei rilievi di cui sopra è stato oggetto di specifica istruttoria nel corso del procedimento come più innanzi esposto.

Infine, con nota prot. 49503 del 19 ottobre 2010 ad oggetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi Vergine spa. Deroga ai limiti di ammissibilità di cui agli artt. 7 e 10 del DM 5 agosto 2005" l'Arpa ha fornito le seguenti puntualizzazioni "questa Agenzia ha valutato esaurienti le integrazioni presentate alla Valutazione del Rischio con ulteriori prescrizioni e ha espresso parere favorevole alla concessione di deroghe di accettazione per i soli parametri imputati nel modello"

L'Ufficio competente sintetizza come nel seguito quanto emerso nel corso del procedimento e quanto approfondito a seguito dell'istruttoria svolta

Con riferimento ai dubbi emersi circa l'adeguatezza dello strato impermeabile del fondo della discarica ai disposti del d.Lgs. 36/03 come segnalati dai Comuni e dai comitati intervenuti nel corso dei lavori di CdS l'Ufficio, a ulteriore conferma di quanto già oggetto di istruttoria nel corso dei procedimenti volti al rilascio del parere di compatibilità ambientale (D.D. n. 16 del 18 gennaio 2004), di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 36/03 (D.D. 172 del 3 novembre 2005 e D.D. 22 del 22 marzo 2006 della Provincia di Taranto), di

autorizzazione integrata ambientale (D.D. n. 384 del 19 giugno 2008), ha interessato, come peraltro richiesto dal Comune di Taranto, l'Ufficio VIA VAS che si è così formalmente espresso con nota prot. 12679 del 5 ottobre 2010 "La conformità al D.Lgs. 36/03 ha formato oggetto di valutazione nel contesto della procedura di VIA conclusosi con D.D. n. 16 del 18.01.2004. Il Comitato Regionale di VIA ha verificato che lo specifico profilo in esame ha formato oggetto di approfondimento nella sezione 15.6 dello studio geologico allegato al progetto (protezione del terreno e delle acque). L'iter tecnico-valutativo presupposto alla formulazione di detto parere di compatibilità ambientale appare approfondito e non si ritiene che sussistano ragioni per avviare un procedimento di riesame dello stesso". Pertanto su parere dell'Ufficio competente in materia di valutazione di impatto ambientale non sussistono le ragioni per avviare un procedimento di riesame del parere reso con D.D. n. 16 del 18 gennaio 2004, inoltre l'adeguatezza della discarica al D.Lgs. 36/03 ha costituito oggetto di specifica valutazione nel corso dei procedimenti volti al rilascio del parere di compatibilità ambientale (D.D. n. 16 del 18 gennaio 2004) e di autorizzazione integrata ambientale (D.D. n. 384 del 19 giugno 2008).

Con riferimento alla richiesta di inquadramento nella sottocategoria di discarica di cui all'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005, si rileva quanto segue.

Con D.D. 394 del 1 luglio 2009 è stata autorizzata "la sottocategoria di cui al comma 1 c dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 limitatamente ad un lotto che sarà individuato a cura del gestore entro sette giorni dal rilascio del provvedimento"

Con nota del 9 luglio 2009 acquisita al prot. 9277 del 30 luglio 2009, la Ditta ha trasmesso la planimetria recante l'individuazione planoaltimetrica del settore di cui alla DD 394 del 1 luglio 2009.

Tale settore (Settore 1) è composto dall'unione del Settore 1A della Vasca A del Lotto I e del Settore 1B della Vasca B del Lotto I. I due settori hanno una profondità pari a 16 metri e ciascuno un'area di 70x80 m2 concorrendo entrambi alla volumetria massima autorizzata di 180.000 mc.

Con la citata nota del 25 novembre 2009 acquisita al prot. 13745 del 15 dicembre 2009, la Società ha richiesto l'ampliamento del settore confinato per i rifiuti con DOC illimitato da 180000 mc a 665000 mc. Considerato il parere espresso dal Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche con nota prot. 4996 del 12 luglio 2010 che così recita "La classificazione come sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 c. 1 del d.lgs. 36/03 dovrà riguardare i soli lotti in cui sono già stati conferiti i rifiuti", si ritiene di autorizzare l'inquadramento in sottocategoria di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art 7 del DM 3 agosto 2005 del Lotto 1 in esercizio costituito dalla Vasca A e dalla Vasca B in quanto già oggetto di provvedimento di autorizzazione al conferimento di rifiuti in deroga ai parametri previsti dal DM 3 agosto 2005 (D.D. 334 del 1 luglio 2009) per una volumetria massima autorizzata come da provvedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Con riferimento alla deroga richiesta per il parametro DOC illimitato per tutti i rifiuti, si rileva quanto segue.

L'art. 7 del DM 3 agosto 2005 al comma 2 dispone:

"I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS."

Con D.D. 394 del 1 luglio 2009 è stata autorizzata la deroga al parametro DOC per un valore pari a cinquanta volte quello previsto dal DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER 02.03.04, 02.03.05, 02.04.03, 02.05.02, 02.06.03, 02.07.05, 07.05.12, 07.07.12, 08.01.16, 10.01.21, 10.01.99, 10.01.26, 11.01.10, 15.02.03, 19.02.03, 19.02.06, 19.05.01, 19.05.03, 19.06.04, 19.06.06, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.14, 19.10.04, 19.12.10, 19.12.12, Codici della famiglia 04. Per tali codici nella citata Determinazione Dirigenziale è stata prescritta la determinazione nell'eluato secondo le metodiche

riportate nel DM 3 agosto 2005 dei seguenti parametri: DOC, composti organici clorurati, composti organici aromatici, aromatici policiclici, 1,2 cis-dicloroetene.

Con D.D. n. 467 del 9 settembre 2009 è stata autorizzata la deroga al parametro DOC con valore illimitato per i seguenti codici CER: 02.03.04, 02.03.05, 04.01.01, 04.01.02, 04.01.07, 04.01.08, 04.01.09, 04.01.99, 04.02.09, 04.02.10, 04.02.15, 04.02.17, 04.02.20, 04.02.21, 04.02.22, 04.02.99, 07.07.12, 07.02.13, 07.05.14, 07.06.99, 08.01.12, 08.01.16, 10.01.02, 10.01.21, 10.01.99, 10.01.26, 10.11.03, 10.11.10, 10.11.14, 11.01.10, 12.01.02, 12.01.17, 15.01.06, 16.01.03, 16.03.06, 16.08.03, 16.08.04, 17.01.01, 17.02.03, 17.05.04, 17.06.04, 17.09.04, 18.01.09, 19.01.12, 19.02.03, 19.02.06, 19.03.05, 19.03.07, 19.05.01, 19.05.99, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.04, 19.09.05, 19.10.04, 19.12.04, 19.12.08, 19.12.12, 19.13.02,.

Con DGR n. 1715 del 19 luglio 2010 sono stati prorogati per un termine di 90 giorni gli effetti della DGR n. 23 del 19 gennaio 2010.

Con nota prot. n. 9579 del 14 luglio 2010 l'Ufficio ha richiesto alla Società di esplicitare i codici CER per i quali si richiede la deroga al parametro DOC e agli altri parametri della Tabella 5 del DM 3 agosto 2005, di trasmettere la relativa caratterizzazione chimico-fisica con l'indicazione delle concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 5 rappresentativa dei CER per i quali la deroga viene richiesta, di esplicitare i flussi attesi di tali rifiuti e di chiarire in che modo si intendano rispettare i criteri del punto 14 del PGRS. La Ditta con riferimento al parametro DOC ha richiesto la deroga per i codici CER già autorizzati con D.D. 467 del 9 settembre 2009. A supporto della richiesta, ha presentato i soli risultati dei test condotti sull'eluato dei rifiuti caratterizzati dai seguenti codici CER: 02.03.04, 02.03.05, 07.05.12, 07.02.13, 07.05.14, 07.06.99, 08.01.12, 08.01.16, 10.01.02, 10.01.21, 10.01.99, 10.01.26, 10.11.03, 10.11.10, 10.11.14, 11.01.10, 12.01.02, 12.01.17, 15.02.03, 16.01.03, 16.03.06, 17.02.03, 17.06.04, 17.09.04, 19.02.03, 19.02.06, 19.03.05, 19.03.07, 19.05.01, 19.05.99, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.05, 19.10.04, 19.12.04, 19.12.08, 19.12.12, 19.13.02, 04.01.06, 04.01.09, 04.02.20, 04.02.22. Tale elencazione non coincide con l'elenco dei rifiuti per i quali la Ditta ha richiesto la deroga per il DOC con valore illimitato.

Nel corso della CdS del 15 ottobre 2010 la Ditta ha riformulato la richiesta di deroga al parametro DOC con valore illimitato producendo un diverso elenco costituito da 83 codici CER senza supportare tale richiesta con la caratterizzazione degli stessi né con le informazioni già richieste con nota prot. n. 9579 del 14 luglio 2010. I codici CER individuati nel corso della CdS dalla Ditta sono i seguenti: 02.03.04, 02.03.05, 02.03.99, 02.05.01, 03.03.07, 04.01.06, 04.01.08, 04.01.09, 04.01.99, 04.02.20, 04.02.22, 05.01.10, 05.01.17, 06.03.16, 06.05.03, 07.01.12, 07.02.12, 07.02.13, 07.05.12, 07.05.14, 07.06.99, 07.02.12, 07.02.15, 07.07.12, 08.01.12, 08.01.16, 08.01.10, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.21, 10.01.26, 10.01.99, 10.11.03, 10.11.10, 10.11.12, 10.11.14, 11.01.10, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.17, 12.01.21, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.09, 15.02.03, 16.01.03, 16.03.04, 16.03.06, 16.11.06, 17.02.03, 17.05.04, 17.05.06, 17.06.04, 17.09.04, 19.01.12, 19.02.03, 19.02.06, 19.03.05, 19.03.07, 19.05.01, 19.05.03, 19.05.99, 19.06.04, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.01, 19.09.05, 19.09.99, 19.10.04, 19.10.06, 19.12.02, 19.12.04, 19.12.08, 19.12.10, 19.12.12, 19.13.02, 19.13.04. Tale elenco non coincide né con la richiesta formulata in origine, né con l'elenco dei CER per i quali la Ditta ha trasmesso le informazioni richieste dall'Ufficio con la citata nota prot. n. 9579 del 14 luglio 2010.

Di fatto pertanto la Ditta non ha fornito gli elementi che l'Ufficio ha richiesto al fine di supportare sotto il profilo istruttorio la concessione delle deroghe al parametro DOC stante anche la richiamata normativa nazionale che prevede che si debba tenere conto delle caratteristiche dei rifiuti.

L'Ufficio pertanto ritiene che l'istanza di deroga al parametro DOC possa essere accolta esclusivamente con riferimento ai rifiuti individuati dai codici CER di seguito elencati. Tale elenco è stilato sulla base dell'elenco dei CER presentato dalla Ditta in sede di Conferenza del 15 ottobre 2010, sulla base della bozza di proposta di modifica del DM 3 agosto 2005 approvato in Conferenza Stato Regioni che prevede l'esclusione del limite di concentrazione del parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti, sulla

base di quanto emerso e stabilito nell'ambito di procedimenti analoghi nonché sulla base della documentazione integrativa fornita dalla Ditta a supporto delle richieste formulate.

La deroga al parametro DOC è concessa ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 per le seguenti tipologie di rifiuti: 02.03.05, 07.05.12, 10.01.21, 17.05.06, 19.02.03, 19.03.05, 19.05.01, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.12.12, 19.13.02.

Sui rifiuti oggetto di deroga al parametro DOC il gestore dovrà effettuare, anche al fine dell'aggiornamento della valutazione del rischio, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 nonché del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.. Sui rifiuti identificati dai codici CER 10.01.21, 17.05.06, 19.03.05, 19.13.02 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere, ai sensi di quanto previsto alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005, la misura dei seguenti parametri: solventi organici aromatici (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 19 al 23 e dal 25 al 37), solventi organici azotati, solventi organici clorurati (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 39 al 53 e 1,2,cis-dicloroetilene).

Gli esiti di tali analisi, unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di deroga conferiti in ciascuna Vasca, dei relativi quantitativi e della provenienza dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

Una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui sopra dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di sei mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

Inoltre considerato quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi con specifico riferimento al rifiuto individuato dal codice CER 10.01.21, si stabilisce che entro dieci giorni dal rilascio della presente autorizzazione la Ditta presenti agli Enti una specifica procedura operativa che garantisca la minimizzazione delle emissioni diffuse di composti odorigeni incluso l'acido solfidrico connesse al conferimento di tale rifiuto e che la Ditta conduca l'analisi volta alla misura dell'Indice Respirometrico Dinamico. Gli esiti di quanto richiesto in relazione al rifiuto caratterizzato dal codice CER 10.01.21 dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Arpa ai fini della definitiva operatività della deroga concessa per tale rifiuto.

Fatte salve le responsabilità in materia da parte del produttore di rifiuti, il gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa per le valutazioni di competenza entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

Con riferimento alla richiesta di deroga fino a tre volte i parametri della Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 per tutti i rifiuti conferibili, si rappresenta quanto segue.

L'art. 10 al comma 1 così dispone:

Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:

- a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
- b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle

discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di scarica.

Con nota prot. n. 9579 del 14 luglio 2010 l'Ufficio ha richiesto alla Società di esplicitare i codici CER per i quali si richiede la deroga al parametro DOC e agli altri parametri della Tabella 5 del DM 3 agosto 2005, di trasmettere la relativa caratterizzazione chimico-fisica con l'indicazione delle concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 5 rappresentativa dei CER per i quali la deroga viene richiesta, di esplicitare i flussi attesi di tali rifiuti e di chiarire in che modo si intendano rispettare i criteri del punto 14 del PGRS. La Ditta con riferimento alla deroga ai sensi dell'art. 10 del DM 3 agosto 2005 ha richiesto la concessione della deroga per tre volte i limiti per tutti i parametri elencati nella tabella 5 per tutti i rifiuti oggetto di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. n. 384 del 19 giugno 2008), trattasi di circa trecento codici CER. A supporto di tale richiesta, ha presentato i soli risultati dei test condotti sull'eluato dei rifiuti caratterizzati dai seguenti codici CER: 02.03.04, 02.03.05, 07.05.12, 07.02.13, 07.05.14, 07.06.99, 08.01.12, 08.01.16, 10.01.02, 10.01.21, 10.01.99, 10.01.26, 10.11.03, 10.11.10, 10.11.14, 11.01.10, 12.01.02, 12.01.17, 15.02.03, 16.01.03, 16.03.06, 17.02.03, 17.06.04, 17.09.04, 19.02.03, 19.02.06, 19.03.05, 19.03.07, 19.05.01, 19.05.99, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.05, 19.10.04, 19.12.04, 19.12.08, 19.12.12, 19.13.02, 04.01.06, 04.01.09, 04.02.20, 04.02.22. Tale elencazione non coincide con l'elenco dei rifiuti per i quali la Ditta ha richiesto la deroga per tre volte i limiti per tutti i parametri.

Nel corso della CdS del 15 ottobre 2010 la Ditta ha riformulato la richiesta di deroga a tre volte i limiti per tutti i parametri della Tabella 5 producendo un diverso elenco costituito da 83 codici CER senza supportare tale richiesta con la caratterizzazione degli stessi né con le informazioni già richieste con nota prot. n. 9579 del 14 luglio 2010. I codici CER individuati dalla Ditta sono i seguenti: 02.03.04, 02.03.05, 02.03.99, 02.05.01, 03.03.07, 04.01.06, 04.01.08, 04.01.09, 04.01.99, 04.02.20, 04.02.22, 05.01.10, 05.01.17, 06.03.16, 06.05.03, 07.01.12, 07.02.12, 07.02.13, 07.05.12, 07.05.14, 07.06.99, 07.02.12, 07.02.15, 07.07.12, 08.01.12, 08.01.16, 08.01.10, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.21, 10.01.26, 10.01.99, 10.11.03, 10.11.10, 10.11.12, 10.11.14, 11.01.10, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.17, 12.01.21, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.09, 15.02.03, 16.01.03, 16.03.04, 16.03.06, 16.11.06, 17.02.03, 17.05.04, 17.05.06, 17.06.04, 17.09.04, 19.01.12, 19.02.03, 19.02.06, 19.03.05, 19.03.07, 19.05.01, 19.05.03, 19.05.99, 19.06.04, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.01, 19.09.05, 19.09.99, 19.10.04, 19.10.06, 19.12.02, 19.12.04, 19.12.08, 19.12.10, 19.12.12, 19.13.02, 19.13.04. Tale elenco non coincide né con la richiesta formulata in origine, né con l'elenco dei CER per i quali la Ditta ha trasmesso le informazioni richieste dall'Ufficio con la citata nota prot. n. 9579 del 14 luglio 2010.

Di fatto pertanto la Ditta non ha fornito gli elementi che l'Ufficio ha richiesto al fine di supportare sotto il profilo istruttorio la concessione delle deroghe ai sensi dell'art. 10 del DM 3 agosto 2005 limitandosi a richiedere la deroga a tre volte i limiti per tutti i parametri della tabella 5 anche per tipologia di rifiuti che mai data la loro natura potrebbero raggiungere valori per cui la Ditta richiede la deroga.

Pertanto in carenza di elementi di supporto forniti dalla Ditta richiedente all'Amministrazione per rispondere compiutamente a quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del DM 3 agosto 2005, nonché in considerazione del carattere eccezionale dell'istituto della deroga, l'Ufficio ritiene che la richiesta di deroga fino a tre volte di tutti i parametri della Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 per tutti i rifiuti per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della discarica, non possa essere accolta, stanti anche le integrazioni al proprio parere rese dall'Arpa con nota prot. 49503 del 19 ottobre 2010 che si riportano nel seguito "questa Agenzia ha valutato esaurienti le integrazioni presentate alla Valutazione del Rischio con ulteriori prescrizioni e ha espresso parere favorevole alla concessione di deroghe di accettazione per i soli parametri imputati nel modello":

Si ritiene pertanto sulla base del parere integrativo reso da Arpa, sulla base degli elementi forniti dalla Società nella documentazione presentata nel corso del procedimento istruttorio (valutazione del rischio e caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti) nonché sulla base degli elementi istruttori inerenti la

valutazione del rischio condotta come più innanzi esposto, di concedere la deroga per i seguenti codici CER relativamente ai corrispondenti parametri come di seguito riportati:

Codice CER Parametro Valore
derogato derogato
Tabella 5 DM
3 agosto 2005

10.01.21 Solfati Tre volte

17.09.04 Solfati Tre volte

19.03.05 Solfati Tre volte

Con riferimento ad alcune tipologie di rifiuti già autorizzate con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008, si ritiene, ai sensi dei disposti del DM 3 agosto 2005, di dover specificare quanto segue.

Il rifiuto di cui al codice CER 170802 (materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802), già autorizzato con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 non può essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Con riferimento alla relazione annuale di cui all'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03, si ritiene di dover stabilire quanto segue anche alla luce dei pareri espressi dal Servizio rifiuti.

La relazione annuale che il gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica, la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti, una definizione dell'escursione massima stagionale del livello piezometrico ed elaborati che individuino, nel dettaglio, eventuali punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti) nonché eventuali punti d'acqua in uso come risorse idriche.

Con riferimento alle disposizioni di cui al punto 15 dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali si rileva quanto segue.

Come disciplinato dalla DGR 2668 del 28 dicembre 2009, per le discariche autorizzate e in esercizio

- le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo tecnico congiunto Regione - Arpa Puglia - Province
- le richieste di deroga collegate a istanze di classificazione in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo tecnico congiunto Regione-Arpa Puglia - Province solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - realizzazione nei comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana
 - realizzazione di un sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) e c) utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo di discarica in coltivazione, presidio che peraltro è contemplato anche dal D.Lgs. 36/2003.

Valutazione del rischio

Il documento Integrazione alla valutazione del rischio associato alla discarica del febbraio 2010 non introduce elementi aggiuntivi rispetto al documento di valutazione del rischio presentato dalla Ditta nel novembre 2009 con riferimento al calcolo del rischio associato al percolato pertanto nel seguito si farà riferimento a quanto riportato nel documento del novembre 2009.

Gli inquinanti indicatori selezionati e per i quali è valutato il rischio associato al percolato sono i seguenti: mercurio, nichel, benzene, 1,2,3 tricloropropano, solfati.

Tale selezione è effettuata sulla base dei risultati di analisi del percolato riportate in Allegato 10 al documento in cui i dati sono espressi in mg/kg o mg/l. Per molti parametri significativi ai fini di una completa valutazione del rischio non è presente l'indicazione delle concentrazioni essendo gli stessi risultati inferiori alle soglie di rilevabilità caratteristiche del metodo analitico utilizzato.

Pertanto stanti anche le puntualizzazioni espresse dall'Arpa nella nota prot. 49503 del 19 ottobre 2010, le deroghe possono essere concesse per i soli parametri previsti dalla Tabella 5 e imputati nel modello vale a dire: mercurio, nichel e solfati.

La valutazione del rischio deve essere aggiornata e integrata sulla base delle risultanze di analisi specifiche volte all'individuazione dei composti xenobiotici del DOC da rilevare utilizzando metodi che consentano di individuare le concentrazioni di tali composti con limite di rilevabilità strumentale pari a 1/10 dei valori limite indicati dalla Tabella 2 Allegato V Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Relativamente ai calcoli relativi alla dispersione del biogas, è necessario rilevare come dai dati rilevati dall'Arpa nel corso della campagna di monitoraggio condotta nel corso del 2009 emerge che le concentrazioni di acido solfidrico si attestano per taluni punti di campionamento su valori di un ordine di grandezza superiore alla soglia olfattiva dello stesso, raggiungendo concentrazioni di poco inferiori a 50 microgrammi /m³. si ritiene necessario che il monitoraggio delle emissioni diffuse del biogas venga esteso a tutto il corpo del Lotto in coltivazione al fine di valutare l'effettivo quadro emissivo del corpo di discarica.

Gestione del percolato

Il documento "Integrazione alla valutazione del rischio associato alla discarica", acquisito al prot. n. 13745 del 15 dicembre 2009 riporta quanto segue: a pag. 21 "si è provveduto a disporre, sul fondo e sulle pareti della discarica un idoneo strato di un metro di argilla di coefficiente di permeabilità 1E-9 m/s", a pag. 48 "lo strato artificiale è composto da due geomembrane in HDPE".

Il documento "Elaborati allegati alla relazione per autorizzazione integrata ambientale - Copia della richiesta di autorizzazione ad accettare rifiuti con valori di eluato fino a 10 volte il limite della Tabella allegato alla nota prot. 11538 del 13 luglio 2007 riporta quanto segue a pag. 15 e 16 "Sul fondo e sui fianchi di ciascuna vasca sarà steso e opportunamente compattato uno strato di argilla della permeabilità non superiore a 1E-7 cm/s e dello spessore finito di 1 m. Su tale strato è prevista la posa in opera di una geomembrana in polietilene ad alta densità dello spessore di 2,00 mm in doppio strato. Tra il primo e il secondo manto di tenuta in HDPE è stato interposto uno strato di protezione dello spessore di cm 20 (inerti a granulometria fine) per garantire che almeno uno dei due strati possa sicuramente mantenersi integro nel tempo. La rete di captazione e drenaggio del percolato è stata stesa al di sopra del secondo manto di tenuta e ricalzata da pietrisco di idonea pezzatura, dello spessore non inferiore a 50 cm. ... Sulla membrana impermeabile stesa sul fondo è stata alloggiata opportunamente una rete di tubazioni di drenaggio con pendenze variabili intorno all'1% di polietilene rigido finestrato. Tali tubazioni presentano nella lunetta superiore, delle fessure dell'ampiezza da 2 a 10 mm con area totale di apertura di circa il 18% tali da consentire l'ingresso di acque non limpide di percolazione attraverso i rifiuti non pericolosi"

Con riferimento al sistema di monitoraggio del flusso del percolato, si stabilisce che per la Vasca B la Ditta realizzi e renda operativo un sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana. A tal fine la Ditta dovrà presentare agli Enti entro sessanta giorni un progetto recante le caratteristiche tecniche del sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana.

Dovrà essere adottato un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nel bacino di ciascuna Vasca e delle portate di percolato estratte dal pozzo di raccolta a ciascuna asservito;

Biogas

La Società non ha ad oggi realizzato alcun sistema di gestione ed estrazione del biogas pertanto tutte le emissioni rinvenienti dal corpo di discarica si disperdono in maniera incontrollata nell'ambiente esterno.

Si ritiene che tale condizione debba essere sanata tempestivamente al fine di garantire la piena conformità al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali e anche considerate le numerose sollecitazioni e lamentele espresse dalla popolazione residente per il tramite dei rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni intervenute nel corso delle Conferenze dei Servizi tenutesi nonché in considerazione dei risultati dei rilievi svolti dall'Arpa nel corso della campagna di monitoraggio delle sostanze odorigene acquisiti al in sede di CdS del 12 luglio 2010.

Quanto sopra anche in considerazione che non si configura come invece rappresentato dalla Ditta "l'impossibilità tecnica di realizzare un impianto di estrazione del biogas durante la fase di coltivazione", tanto alla luce anche del parere del Comitato tecnico-scientifico (art. 11 LR 36/2009) che al proposito si è così espresso "...sarebbe necessario realizzare adeguati sistemi, anche temporanei, di captazione e distruzione, adottando soluzioni tecniche efficaci che garantiscano le migliori condizioni di sicurezza e di mitigazione delle emissioni. A titolo puramente indicativo, potrebbe essere prevista la realizzazione di camini per la captazione del biogas da realizzarsi, durante la coltivazione, in elevazione rispetto alla quota di abbancamento del corpo rifiuti, completi di sistema di captazione e distruzione del gas estratto. Nel caso in cui sia previsto un numero di sistemici captazione e distruzione del gas inferiore al numero di pozzi, gli stessi devono essere utilizzati a rotazione sui diversi pozzi, avendo cura che gli stessi rimangano chiusi. Oltre ad aggiornare il piano di gestione operativa producendo un apposito elaborato grafico che rechi l'ubicazione prevista dei camini, il particolare costruttivo degli stessi nonché del sistema di captazione e distruzione del gas estratto, dovrà essere indicata la soglia di intervento periodico anche prevedendo sistemi di rilevazione della concentrazione di gas utile per la ricollocazione delle torce."

Facendo salvo il rispetto dei disposti del D.Lgs. 36/03 in materia di controllo dei gas di discarica, si stabilisce quanto segue.

Si stabilisce che la Ditta, entro dieci giorni dal rilascio della presente autorizzazione presenti agli Enti ai fini dell'espressione del relativo parere l'aggiornamento del piano di gestione operativa producendo un apposito elaborato grafico che rechi l'ubicazione prevista dei camini, il particolare costruttivo degli stessi nonché del sistema di captazione e distruzione del gas estratto, dovrà essere indicata la soglia di intervento periodico anche prevedendo sistemi di rilevazione della concentrazione di gas utile per la ricollocazione delle torce.

Si stabilisce che la Ditta entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione con riferimento alla Vasca A realizzi i pozzi di captazione del biogas e connetta gli stessi a sistemi che garantiscano l'abbattimento del biogas in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03.

Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo del comparto da valutarsi anche sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità già individuate con D.D. 394 del 1 luglio 2009 e riportate nel seguito, tanto anche sulla base delle notevoli criticità rappresentate dalle popolazioni residenti per il tramite dei Comuni intervenuti nel corso del procedimento istruttorio

Monitoraggio emissioni diffuse

Dovranno essere monitorati i flussi emissivi diffusi di metano, sostanze odorigene e sostanze organiche in traccia. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse di metano può esser presa in considerazione la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese

(EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emissions" (www.environment-agency.gov.uk/static/.../lftgn07_surface_936575.pdf)

Nella tabella seguente sono indicati i parametri da analizzare sulle emissioni diffuse di biogas da ciascuna delle Vasche del Lotto I e la relativa frequenza

Il numero N dei punti su cui effettuare il rilievo del metano su ciascuna delle vasche del Lotto I, è determinato secondo la seguente formula:

dove A è la superficie della vasca espressa in m², sviluppata per la determinazione del metano.

Per gli altri composti indicati in tabella il numero di punti dovrà essere pari a N/4 e la loro ubicazione dovrà essere quella dei punti in cui si è misurato il maggior flusso emissivo di metano.

I dati raccolti sul campo per quanto riguarda il metano saranno elaborati ogni 3 mesi per ottenere le portate massiche emissive (sia in termini di flusso in mg/m² ?s che in termini complessivi in mg/s).

Per gli altri composti i dati dovranno essere elaborati trimestralmente in termini di concentrazione.

Dopo i primi 3 mesi di monitoraggio, si dovrà procedere alla modellizzazione delle immissioni sul territorio utilizzando i dati di emissione elaborati dopo tale periodo.

Con riferimento alla Vasca A, dovrà essere inoltre effettuata entro novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, a valle della realizzazione del sistema di captazione, una campagna per la verifica dell'efficienza del sistema statico di captazione e combustione in situ del biogas in almeno quattro punti della Vasca A.

Dovrà inoltre essere installata una stazione di monitoraggio (centralina con gascromatografo che misura periodicamente tutti i VOC presenti), o comunque adattare quella/e esistenti se tecnicamente possibile, da porre nella direzione dei centri abitati (oppure una stazione mobile) in modo da poter utilizzare tali dati per la definizione più puntuale delle immissioni nell'ambiente.

Entro sessanta giorni il gestore dovrà presentare agli Enti un programma integrato di coltivazione della Vasca B e contestuale realizzazione del sistema di captazione del biogas. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo della discarica da valutarsi anche sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate. Il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nella Vasca B in coltivazione dovrà essere monitorato in termini quantitativi e qualitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie individuate per la vasca A. Il programma dovrà specificare ubicazione e tempistica di realizzazione del sistema di gestione del biogas, dovrà inoltre prevedere la puntuale indicazione delle campagne di monitoraggio programmate la cui calendarizzazione dovrà essere armonizzata con le fasi di coltivazione e le progressive fasi di realizzazione del sistema di gestione del biogas. Tale programma dovrà essere trasmesso a tutti gli Enti e sottoposto alla valutazione dell'Arpa.

Inoltre, con riferimento alla minimizzazione degli impatti odorigeni provenienti dalle attività di discarica e considerato il parere del Comitato Tecnico scientifico (art. 11 LR 31/09) nonché le prescrizioni formulate dall'Arpa con nota prot. 48955 del 14 ottobre 2010, si stabilisce quanto segue:

- Il gestore deve garantire la copertura giornaliera mediante strato di materiale inerte di adeguato spessore.
- Il gestore deve garantire adeguate modalità di conferimento dei rifiuti in maniera tale che gli abbancamenti di rifiuto abbiano adeguata consistenza fisica per la corretta gestione giornaliera della discarica
- Il settore destinato al conferimento di rifiuti con elevato valore di DOC dovrà essere adeguatamente consolidato per poter garantire la coltivazione in fasi successive
- Il gestore dovrà coprire con teli realizzati in materiale adatto a minimizzare la dispersione di cattivi

odori i cumuli allocati nell'area di prestoccaggio in attesa di verifica analitica preventiva allo stoccaggio definitivo

- Il gestore dovrà garantire la corretta gestione dei big-bags sia in fase di verifica visiva che successivamente evitando di lacerare completamente gli stessi e sversarne il contenuto sul terreno

preso atto:

- degli esiti della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18 giugno 2010, 25 giugno 2010, 4 ottobre 2010 e 15 ottobre 2010

- del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. 39678/P del 21 giugno 2010 ad oggetto "Istanza di autorizzazione per l'esercizio di sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c del DM 3 agosto 2005. Analisi di rischio della discarica Vergine spa", nella quale "Si esprime parere favorevole a condizione che: 1) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del percolato prodotto; 2) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del biogas; 3) con cadenza annuale sia presentata opportuna valutazione del rischio conforme agli artt. 7 e 10 del DM 3 agosto 2005 implementata con i dati di cui ai punti 1) e 2)"

- della nota dell'ASL Dipartimento di prevenzione SISP UO di Taranto con prot. 2270/7/Imp del 12 luglio 2010 nel quale si formulano delle considerazioni sull'applicazione dei criteri localizzativi previsti dal Piano in riferimento al concetto di varianti sostanziali"

- del parere reso dal Servizio Ciclo Rifiuti e bonifiche con nota prot. 4996 del 12 luglio 2010 nel quale il Servizio "ritiene "l'analisi di rischio conforme alle linee guida regionali per la valutazione del rischio ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 (DGR n. 2560/2009) e al piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia (DGR n. 2668/2009) ... e ritiene necessario prescrivere le seguenti condizioni: 1) la relazione tecnica prevista dall'art. 13 c. 5 del D.Lgs. 36/03 che la società ha l'obbligo di inviare alle autorità competenti dovrà essere integrata dalla descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti; 2) la relazione di cui al punto precedente dovrà contenere una definizione dell'escursione massima stagionale del livello piezometrico, così come previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ed elaborati che individuino, nel dettaglio, eventuali punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti) nonché eventuali punti d'acqua in uso come risorse idriche; 3) la società dovrà predisporre sonde di rilevamento in continuo che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica nel corpo della discarica al netto dell'evapotraspirazione al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile; 4) il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere eseguito in conformità al punto 5.1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/03 ossia mediante l'utilizzo di almeno un pozzo a monte a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette e due a valle della direzione della falda, 5) la società dovrà redigere un aggiornamento annuale dell'analisi di rischio sulla base delle prove in situ al fine di ottimizzare il sistema di monitoraggio. La classificazione come sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 c. 1 del d.lgs. 36/03 dovrà riguardare i soli lotti in cui sono già stati conferiti i rifiuti"

- dell'ulteriore parere reso dal Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche con nota prot. 5170 del 21 luglio 2010 nel quale "si ritiene indispensabile un sistema a combustione statico in tempi brevi tanto al fine di ridurre il rischio per la salute per l'ambiente e per la salute umana", "si valuta la necessità che la relazione annuale che il gestore ha l'obbligo di presentare alle autorità competenti ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del d.lgs. 36/03 dovrà contenere anche il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica. Ovviamente il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal PGRS ossia dando priorità ai rifiuti rivenienti dalle attività operanti sul territorio regionale"

- del parere reso dall'Ufficio VIA VAS regionale con nota prot. n. 12679 del 5 ottobre 2010

- del parere del Comitato Tecnico scientifico (art. 11 LR 31/09) reso nella seduta del 4 ottobre 2010

- del parere reso dall'Arpa con nota prot. 48955 del 14 ottobre 2010

- del parere del Comune di Taranto reso con prot. 161018 del 14 ottobre 2010
- delle puntualizzazioni fornite da Arpa con nota 49503 del 19 ottobre 2010
- dei pareri espressi dai Comuni di Lizzano, Monteparano, Fragagnano e Faggiano nel corso delle Conferenze dei Servizi
- di quanto osservato nel corso delle Conferenze dei Servizi dalle Associazioni intervenute

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Fatte salve le premesse di cui innanzi che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. di inquadrare nella sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005 il Lotto I della discarica per rifiuti speciali non pericolosi della Società Vergine SpA sita in Taranto Loc. Palombara
2. di stabilire che la relazione annuale che il gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica, la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti, una definizione dell'escursione massima stagionale del livello piezometrico ed elaborati che individuino, nel dettaglio, eventuali punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti) nonché eventuali punti d'acqua in uso come risorse idriche
3. di stabilire, preso atto dell'avvenuta trasmissione della relazione annuale relativa al 2009, che il gestore entro trenta giorni dal rilascio del presente provvedimento fornisca le informazioni integrative di cui al precedente punto
4. di stabilire che le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono
5. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del DM 3 agosto 2005, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
6. di stabilire che entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento il gestore presenti agli Enti ai fini dell'espressione del relativo parere l'aggiornamento del piano di gestione operativa producendo un apposito elaborato grafico che rechi l'ubicazione prevista dei camini, il particolare costruttivo degli stessi nonché del sistema di captazione e distruzione del gas estratto, dovrà essere indicata la soglia di intervento periodico anche prevedendo sistemi di rilevazione della concentrazione di gas utile per la ricollocazione delle torce
7. di stabilire che la Ditta entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione con riferimento alla Vasca A realizzi i pozzi di captazione del biogas e connetta gli stessi a sistemi che garantiscano l'abbattimento del biogas in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo del comparto da valutarsi anche sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità già individuate con D.D. 394 del 1 luglio 2009 e riportate al seguente punto 10. eventuali modifiche delle modalità di monitoraggio delle emissioni diffuse dovranno essere sottoposte, secondo

quanto previsto dal D.Lgs. 59/05, all'espresso parere dell'Arpa.

8. Entro sessanta giorni il gestore dovrà presentare agli Enti un programma integrato di coltivazione della Vasca B e contestuale realizzazione del sistema di captazione del biogas. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo della discarica da valutarsi anche sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas. Il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nella Vasca B in coltivazione dovrà essere monitorato in termini quantitativi e qualitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie individuate per la vasca A. Il programma dovrà specificare ubicazione e tempistica di realizzazione del sistema di gestione del biogas, dovrà inoltre prevedere la puntuale indicazione delle campagne di monitoraggio programmate la cui calendarizzazione dovrà essere armonizzata con le fasi di coltivazione e le progressive fasi di realizzazione del sistema di gestione del biogas. Tale programma dovrà essere trasmesso a tutti gli Enti e sottoposto alla valutazione dell'Arpa.

9. di stabilire che, con riferimento al sistema di gestione del biogas, il gestore dovrà di tenere un registro nel quale dovranno essere annotate: le condizioni di funzionamento, le eventuali condizioni di scollegamento temporaneo, gli interventi di manutenzione eseguiti a seguito di danneggiamento.

10. di stabilire quanto segue con riferimento al monitoraggio delle emissioni diffuse

Dovranno essere monitorati i flussi emissivi diffusi di metano, sostanze odorigene e sostanze organiche in traccia. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse di metano può essere presa in considerazione la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emissions"

([www.environment-](http://www.environment-agency.gov.uk/static/.../lftgn07_surface_936575.pdf)

[agency.gov.uk/static/.../lftgn07_surface_936575.pdf](http://www.environment-agency.gov.uk/static/.../lftgn07_surface_936575.pdf))

Nella tabella seguente sono indicati i parametri da analizzare sulle emissioni diffuse di biogas da ciascuna delle Vasche del Lotto I e la relativa frequenza

Il numero N dei punti su cui effettuare il rilievo del metano su ciascuna delle vasche del Lotto I, è determinato secondo la seguente formula:

dove A è la superficie della vasca espressa in m², sviluppata per la determinazione del metano.

Per gli altri composti indicati in tabella il numero di punti dovrà essere pari a N/4 e la loro ubicazione dovrà essere quella dei punti in cui si è misurato il maggior flusso emissivo di metano.

I dati raccolti sul campo per quanto riguarda il metano saranno elaborati ogni 3 mesi per ottenere le portate massiche emissive (sia in termini di flusso in mg/m² ?s che in termini complessivi in mg/s).

Per gli altri composti i dati dovranno essere elaborati trimestralmente in termini di concentrazione.

Dopo i primi 3 mesi di monitoraggio, si dovrà procedere alla modellizzazione delle immissioni sul territorio utilizzando i dati di emissione elaborati dopo tale periodo.

Dovrà inoltre essere installata una stazione di monitoraggio (centralina con gascromatografo che misura periodicamente tutti i VOC presenti), o comunque adattare quella/e esistenti se tecnicamente possibile, da porre nella direzione dei centri abitati (oppure una stazione mobile) in modo da poter utilizzare tali dati per la definizione più puntuale delle immissioni nell'ambiente.

11. di stabilire che, stante il significativo disagio provocato dalle attività di discarica come emerso nel corso dei lavori di Conferenza dei Servizi, stanti i disposti del PGRS nonché stanti risultati dei monitoraggi condotti dall'Arpa, l'operatività delle deroghe concesse ai sensi del DM 3 agosto 2005 per rifiuti ad alto contenuto di DOC decorre a partire dalla realizzazione del sistema di gestione del biogas

12. di fare salve, qualora i sistemi di gestione del biogas di cui ai precedenti punti costituiscano varianti sostanziali rispetto ai progetti approvati con i precedenti atti autorizzativi., le disposizioni regionali e nazionali in materia di compatibilità ambientale

13. di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'art. 7 c.1 del D.Lgs. 36/03, la deroga al parametro DOC ai sensi dell'art. 7 del DM. 3 agosto 2005, è limitata ai seguenti rifiuti non pericolosi: 02.03.05, 07.05.12, 10.01.21, 17.05.06, 19.02.03, 19.03.05, 19.05.01, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14, 19.12.12, 19.13.02.

14. di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'art. 7 c.1 del D.Lgs. 36/03, la deroga ai sensi dell'art. 10 del DM 3 agosto 2005 è concessa per i seguenti codici CER relativamente ai corrispondenti parametri come di seguito riportati:

15. Sui rifiuti oggetto di deroga al parametro DOC il gestore dovrà effettuare, anche al fine dell'aggiornamento della valutazione del rischio, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 nonché del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.. Sui rifiuti identificati dai codici CER 10.01.21, 17.05.06, 19.03.05, 19.13.02 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere, ai sensi di quanto previsto alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005, la misura dei seguenti parametri: solventi organici aromatici (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 19 al 23 e dal 25 al 37), solventi organici azotati, solventi organici clorurati (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 39 al 53 e 1,2,cis-dicloroetilene). Gli esiti di tali analisi, unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di deroga conferiti in ciascuna Vasca, dei relativi quantitativi e della provenienza dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

16. di stabilire con specifico riferimento al rifiuto individuato dal codice CER 10.01.21 che entro dieci giorni dal rilascio della presente autorizzazione la Ditta presenti agli Enti una specifica procedura operativa che garantisca la minimizzazione delle emissioni diffuse di composti odorigeni incluso l'acido solfidrico connesse al conferimento di tale rifiuto e che la Ditta conduca l'analisi volta alla misura dell'Indice Respirometrico Dinamico. Gli esiti di quanto richiesto in relazione al rifiuto caratterizzato dal codice CER 10.01.21 dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Arpa ai fini della definitiva operatività della deroga concessa per tale rifiuto.

17. di precisare che le deroghe concesse si intendono riferite ai soli rifiuti destinati al solo Lotto di discarica inquadrato in sottocategoria;

18. di stabilire che una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di sei mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

19. di stabilire che la Ditta adotti un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nel bacino di ciascuna Vasca e delle portate di percolato estratte dal pozzo di raccolta a ciascuna asservito e che trasmetta agli Enti entro sessanta giorni dal rilascio della presente autorizzazione certificazione relativa all'avvenuta realizzazione di tale sistema;

20. di stabilire che la società dovrà predisporre sonde di rilevamento in continuo che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica nel corpo della discarica al netto dell'evapotraspirazione al fine di completare il bilancio ideologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di

sotto della barriera impermeabile della Vasca A;

21. di stabilire che con riferimento alla Vasca B la Ditta realizzi e renda operativo un sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana. A tal fine la Ditta dovrà presentare agli Enti entro sessanta giorni un progetto recante le caratteristiche tecniche del sistema di monitoraggio del flusso di percolato della Vasca B tra i due strati di geomembrana.

22. di stabilire che con cadenza mensile da ogni singolo pozzo di estrazione dovranno essere rilevati i seguenti parametri minimi: CH₄, CO₂, CO, O₂, temperatura del gas,, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile e che dovrà essere determinata l'efficienza di captazione del biogas prodotto nel corpo di discarica mediante la misurazione delle portate prelevate, anche al fine di verificare comunque una funzionalità omogenea dello stesso su tutte le aree della discarica.

23. di stabilire che il gestore dovrà eseguire la completa caratterizzazione chimico-fisica del percolato prodotto nella Vasca A e nella Vasca B con cadenza trimestrale e che tale caratterizzazione sia volta all'individuazione di tutte le sostanze indicate alla Tabella 2 Allegato V Parte IV del D.Lgs. 152/06 con limite di rilevabilità strumentale pari a 1/10 dei valori limite ivi indicati

24. di stabilire che i dati e gli esiti delle analisi di cui ai precedenti punti, unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di deroga conferiti, dei relativi quantitativi e della provenienza dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

25. di stabilire che entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere presentato un piano per il monitoraggio dell'eventuale migrazione del biogas nel sottosuolo esterno al corpo discarica, con la rilevazione con frequenza mensile dei seguenti parametri minimi, integrando quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo: metano (%), anidride carbonica (%), ossigeno (%), percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%). Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e comunque dovrà essere attuato entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

26. di stabilire che nell'aggiornamento della Valutazione dei Rischi il gestore valuti la possibilità di utilizzare il modello LandSim e alleggi i certificati relativi alle analisi sul percolato, sulla base dei quali è stata sviluppata l'analisi di rischio

27. di stabilire che fatto salvo il rispetto dei disposti degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2005 nonché delle prescrizioni impartite con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008, il gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa entro venti giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

28. di stabilire che la Ditta realizzi entro sessanta giorni dal rilascio della presente autorizzazione prove in situ volte a verificare la presenza di una eventuale falda superficiale sospesa sullo strato di terra rossa; della data di realizzazione dovranno essere preventivamente informati l'Arpa e la Provincia; i risultati dovranno essere comunicati a tutti gli Enti;

29. di stabilire che il primo aggiornamento della valutazione dei rischi sulla base dei dati di cui ai precedenti punti debba essere condotto e trasmesso agli Enti entro centoventi giorni dal rilascio della

presente autorizzazione

30. di stabilire, fatto salvo il rispetto dell'art. 6 c. 6 lett. b) del DM 3 agosto 2005, che il rifiuto di cui al codice CER 170802 (materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802), già autorizzato con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 non può essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

31. di stabilire che il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere eseguito in conformità al punto 5.1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/03 ossia mediante l'utilizzo di almeno un pozzo a monte a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette e due a valle della direzione della falda,

32. Il gestore deve garantire la copertura giornaliera mediante strato di materiale inerte di adeguato spessore.

33. Il gestore deve garantire adeguate modalità di conferimento dei rifiuti in maniera tale che gli abbancamenti di rifiuto abbiano adeguata consistenza fisica per la corretta gestione giornaliera della discarica

34. Il settore destinato al conferimento di rifiuti con elevato valore di DOC dovrà essere adeguatamente consolidato per poter garantire la coltivazione in fasi successive

35. Il gestore dovrà coprire con teli realizzati in materiale adatto a minimizzare la dispersione di cattivi odori i cumuli allocati nell'area di prestoccaggio in attesa di verifica analitica preventiva allo stoccaggio definitivo

36. Il gestore dovrà garantire la corretta gestione dei big-bags sia in fase di verifica visiva che successivamente evitando di lacerare completamente gli stessi e sversarne il contenuto sul terreno

37. il gestore dovrà sottoporre entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla valutazione dell'Arpa un progetto finalizzato al monitoraggio delle matrici ambientali anche mediante strumentazioni permanenti e con misurazioni dei parametri ambientali rilevanti in continuo. Le modalità per la gestione e la diffusione dei dati provenienti da tale sistema di monitoraggio da realizzarsi con oneri a carico del gestore dovranno essere oggetto di specifico accordo tra Società, Provincia, Comuni, Arpa e ASL

38. di stabilire sin d'ora che a valle della valutazione dei dati relativi al primo trimestre, della trasmissione del primo aggiornamento della valutazione del rischio e dall'implementazione dei sistemi previsti dal presente provvedimento, l'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento del presente provvedimento

39. di precisare che a valle dell'emanazione del Decreto Ministeriale sostitutivo dell'attuale DM 3 agosto 2005, si provvederà al riesame del presente provvedimento;

40. di stabilire che il gestore comunichi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa l'avvenuto adeguamento ai disposti del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.;

41. di fare salvo quanto previsto dal DM 3 agosto 2005, anche con riferimento all'art. 6 del citato decreto

42. di demandare agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa e Provincia) il rispetto

delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento

43. di notificare il presente provvedimento alla Società Vergine SpA

44. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti intervenuti nel corso del procedimento

45. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

46. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio, svolto dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è stato espletato nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari istruttori

Dott. ssa Francesca Visicchio

Ing. PierFrancesco Palmisano

Il Dirigente dell'Ufficio

ing. Caterina Dibitonto
